

COMUNICATO STAMPA

Niente Iva sulle prestazioni d'opera rese dall'associato in partecipazione, anche se anteriori al 23 febbraio 2003

Nel contratto di associazione in partecipazione i compensi che spettano all'associato, per le prestazioni d'opera rese, sono escluse dall'applicazione dell'Iva, a condizione che lo stesso associato non eserciti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

E' quanto ribadito dalla [Circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate](#) che contiene alcuni chiarimenti relativi al trattamento Iva applicabile alle remunerazioni per le prestazioni d'opera effettuate e derivanti da un contratto di associazione in partecipazione.

Niente Iva anche per prestazioni anteriori al 23 febbraio 2003 – La Circolare chiarisce anche i dubbi circa l'assoggettabilità o meno a Iva del compenso derivante dal contratto di associazione in partecipazione, con apporto di solo lavoro, relativamente alle prestazioni effettuate prima del 23 febbraio 2003 (data dell'entrata in vigore del Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 che ha provveduto a disciplinare la materia). In particolare viene stabilito che l'irrilevanza ai fini Iva si deve intendere estesa retroattivamente, comprendendo quindi anche le remunerazioni connesse a prestazioni d'opera anteriori al 23 febbraio 2003, salvo che non siano rese da soggetto esercente altra attività di lavoro autonomo.

Il testo della Circolare 4/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all'interno della sezione "Documentazione tributaria" Sul quotidiano telematico dell'Agenzia - www.fiscooggi.it - sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 23 gennaio 2008